



TRIBUNALE DI LATINA

Ai Curatori Fallimentari

Oggetto: nota orientativa sulle modalità applicative dell'art. 118 L.F. sulla chiusura dei fallimenti in pendenza di giudizi

L'art. 118 L.F. è stato novellato dall'art. 7, comma 1 lett a) del d.l. 83/2015 convertito con modificazioni nella L 132/2015, con l'aggiunta, all'interno del secondo comma, della seguente disposizione.

"...La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) (cioè nel caso di compiuta ripartizione dell'attivo) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato."

Trattasi di norma indubbiamente innovativa che prende atto del fatto che nella maggior parte dei casi la chiusura delle procedure in tempi ragionevoli è impedita dalla pendenza di giudizi che si prolungano ben oltre i tempi del "giusto processo". E' tuttavia una norma che pone rilevanti problemi applicativi che questa circolare, adottata previo confronto con una rappresentanza dei professionisti che collaborano con questo Tribunale, intende affrontare al fine di consentire ai curatori il pieno utilizzo della normativa riformata.

1. Quali procedure sono interessate dalla norma.

La possibilità di chiusura delle procedure fallimentari pur in presenza di cause pendenti è innanzitutto possibile per tutte le procedure, anche quelle aperte prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 132/2015.

Dal tenore letterale della norma è evidente il fatto che la chiusura possa riguardare unicamente i fallimenti che abbiano realizzato dell'attivo e nei quali sia stato eseguito, o sia possibile eseguire, un riparto delle somme ricavate. La misura della liquidità realizzata non ha un rilievo determinante, salva diversa valutazione da compiersi nel singolo caso da parte degli organi della procedura tenuto conto dell'entità del passivo accertato, dei crediti prededucibili maturati e di ogni altra circostanza rilevante specialmente in relazione agli accantonamenti da disporsi secondo il disposto normativo.

Per riparto va inteso anche quel riparto che abbia riguardato prevalentemente o esclusivamente i crediti prededucibili.

In tal caso, pur in presenza di pagamenti non contestati e dunque autorizzati al di fuori del riparto, dopo l'approvazione del rendiconto dovrà depositarsi progetto di riparto che dia conto dei pagamenti ai titolari di crediti prededucibili (eseguiti e da eseguirsi) e dei criteri del riparto supplementare in caso di acquisizione, a seguito del/i giudizio/i in corso, di ulteriore liquidità, come si dirà di seguito.

3. Tipologia dei giudizi in pendenza dei quali può disporsi la chiusura

Si tratta certamente delle controversie "attive" instaurate dal Curatore o dallo stesso proseguite dopo il fallimento (sulle controversie passive le norme di riferimento per la chiusura anticipata del fallimento resta, come per il passato, l'art. 117, 2° comma L.F.).

Tanto chiarito, va sottolineato il fatto che il legislatore ha stabilito che, nonostante la chiusura, rimangono in carica sia il Giudice delegato che il Curatore, il primo ai fini delle eventuali autorizzazioni ai sensi dell'art. 35 L.F. ed il secondo ai fini del riparto supplementare delle somme eventualmente ricavate all'esito dei giudizi pendenti.

Da ciò deriva che potrà essere richiesta la chiusura unicamente delle cause aventi ad oggetto somme di danaro come, a mero titolo esemplificativo: azioni di recupero crediti, azioni risarcitorie per equivalente, azioni revocatorie di pagamenti, azioni revocatorie relative a beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (per i quali la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass. Sent. n. 15123/14), procedure esecutive instaurate dalla procedura, azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del/i bene/i in comproprietà.

Non può ricomprendersi tra tali azioni quella proseguita dal Curatore ai sensi dell'art. 107, 6° comma L.F. in quanto in tal caso trattasi di attività liquidatoria e non di mera controversia volta all'acquisizione di liquidità.

Si ritiene possibile infine disporre la chiusura della procedura in caso di costituzione del fallimento quale parte civile nel processo penale eventualmente instaurato nei confronti del fallito (limitato alle ipotesi di incapacità patrimoniale del fallito o dell'amministratore ipotesi che precludono l'esercizio dell'azione ex art. 146 L.F. ma non il tentativo di ottenere

il risarcimento in ambito penale). In tal caso è evidente che la chiusura del fallimento dovrà attendere il rinvio a giudizio, momento a partire dal quale è possibile la costituzione di parte civile.

4. Adempimenti necessari per giungere alla chiusura del fallimento.

I Curatori sono pertanto invitati ad eseguire i seguenti adempimenti:

a) relazionare al giudice delegato sull'avvenuta esecuzione di riparti e sulla pendenza di giudizi secondo i criteri sopra dettati al fine di ottenere il nulla osta alla chiusura del fallimento. Tale relazione dovrà essere accompagnata da un sintetico riepilogo redatto dal/i legale/i della procedura in cui vengano indicati il *petitum*, la *causa petendi*, il grado, lo stato del giudizio e, infine, la previsione di definizione e la previsione di spesa (anche in caso di soccombenza) sino alla sua conclusione. I termini entro i quali depositare tale relazione vanno individuati nel 10.9.2016 per i fallimenti aperti sino all'anno 2000, nel 30.10.2016 per i fallimenti aperti dal 2001 al 2010 e nel 31.12.2016 per i fallimenti aperti nell'anno 2011.

La medesima relazione andrà d'ora in poi sempre redatta da parte del Curatore nel singolo rapporto semestrale quando, nelle procedure per le quali non è stato possibile applicare il novellato art. 118 L.F., si verifichino le condizioni sopra descritte. Pertanto ogni relazione *ex art. 33*, ultimo comma L.F. dovrà contenere uno specifico paragrafo dedicato alla possibilità di chiusura in pendenza di giudizi;

b) ottenuto il nulla osta, quantificare l'entità delle somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati. Tali onorari andranno calcolati in via prudenziale, previo accordo con il singolo legale che tenga conto anche dei possibili esiti del giudizio, e fatta salva ovviamente ogni decisione che verrà adottata dal giudice delegato in sede di liquidazione;

c) depositare il conto della gestione nel quale si darà conto della chiusura nonostante la pendenza di giudizio/i, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto, e del fatto che l'acquisizione di sopravvenienza attive dai giudizi pendenti non determinerà la riapertura della procedura, in ossequio al disposto dell'art. 118, 2° comma L.F.

Nel conto della gestione il curatore rappresenterà ai creditori la possibilità di richiedere *ex art. 117*, 3° comma L.F. l'assegnazione di eventuali crediti di imposta della fallita, anche di quelli che dovessero sorgere prima del riparto supplementare, entro l'udienza fissata ai sensi dell'art. 116 L.F. così che tale previsione sia inserita nel piano di riparto;

d) approvato il rendiconto e liquidato il suo compenso, depositare il progetto di ripartizione ai sensi degli artt. 110 e ss L.F. per l'approvazione da parte dei creditori;

e) notiziare tempestivamente il giudice delle cause pendenti sull'avvenuta emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi del novellato art. 118 L.F. E' noto infatti che la chiusura del fallimento, a seguito della quale il Curatore perde la capacità processuale e l'imprenditore la riacquista, costituisce causa di interruzione dei giudizi pendenti ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (cfr. Cass. Sent. n. 3351/2007 e n. 20611/2011). Pertanto nei singoli giudizi che proseguiranno, al fine di evitare la proposizione di eccezioni sul punto, il Curatore è invitato a depositare, a mezzo del difensore della procedura, atto difensivo con il quale darà notizia dell'intervenuta chiusura del fallimento e del permanere della propria legittimazione processuale come previsto dallo stesso art. 118 L.F. eventualmente allegando il provvedimento descritto al punto a) con il quale il giudice delegato ha autorizzato l'esecuzione delle operazioni di chiusura;

f) depositare annualmente al giudice delegato, a partire dalla data di chiusura della procedura, una relazione del/i difensore/i sullo stato dei giudizi, accompagnata da una propria relazione sull'eventuale acquisizione di attivo derivante da provvedimenti definitivi (indicando le tempistiche per il suo riparto) e sul permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

4. Decreto di chiusura

Al momento dell'emissione del decreto di chiusura il Tribunale:

- stabilirà il riparto tra i creditori delle eventuali sopravvenienze di attivo secondo i criteri indicati nel progetto di riparto finale approvato senza l'osservanza delle forme indicate dagli artt. 110 e ss L.F.

Si tratta infatti di mero atto esecutivo di piano di riparto già approvato che dovrà semplicemente essere comunicato ai creditori indicando loro la data di esecuzione dello stesso, prima della quale ciascuno di essi potrà far valere eventuali errori del riparto supplementare depositando delle osservazioni al giudice delegato;

- prevederà il diritto del Curatore a ricevere un'integrazione del compenso finale già liquidato in suo favore. La misura di tale compenso integrativo sarà pari alle somme spettanti sulla base del D.M. 30/2012 calcolando l'intero attivo ricavato, secondo la percentuale applicata dal Tribunale (tra massimo, medio e minimo) e detratto il compenso finale sull'attivo già percepito. Il Curatore presenterà al giudice delegato apposita istanza per l'autorizzazione al pagamento verificata l'osservanza del criterio qui individuato;

- autorizzerà il Curatore, sino al definitivo riparto di tutte le sopravvenienze eventualmente scaturite dai giudizi pendenti, a:


- i. mantenere aperta la partita IVA della procedura al fine sia di consentire il regolare adempimento degli oneri fiscali che derivano da possibili riparti futuri sia di non perdere eventuali crediti IVA;
- ii. non chiudere il conto corrente intestato al fallimento;

- iii. non cancellare la società dal registro delle imprese;
- iv. mantenere attiva la PEC della procedura per tutte le comunicazioni di legge ai creditori che continueranno ad essere eseguite ai sensi dell'art. 31 bis L.F.

Considerata l'improrogabile esigenza che il novellato art. 118 L.F. trovi concreta applicazione, l'ingiustificata omissione da parte del Curatore degli adempimenti indicati al par. 4 della presente circolare verrà valutata ai fini della sua revoca.

Latina, 28.4.2016

I giudici delegati



Visto

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Catello Pandolfi



Disposto ai sensi dell'art. 118 L.F.
agli ordinari professionali -
Latina, 3/5/16 I GIUDICI DELEGATI

